

Prot. 37461

Firenze, 29/09/2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 22.12.1957 n. 1293 sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1074/1958 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il D.M. 38 del 21/03/2013 entrato in vigore il 17 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013, n. 89 come modificato dal D.Lgs n. 188 del 15/12/2014 e consultabile anche sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sezione Monopoli concernente il "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'art. 1, comma 361 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli – area monopoli – dott. Magistro del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTO il D.M. 51 del 12 febbraio 2021, "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo" entrato in vigore in data 6 maggio 2021;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. n. 38/2013, entro il 30/09/2021, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto parametri di distanza di cui all'art. 2 del citato D.M. n. 38/2013;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 31/10/2021, sono soltanto quelle, pervenute nel I semestre 2021, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i criteri di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013;

CONSIDERATO che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

RITENUTO necessario contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, rapportando l'offerta all'effettiva domanda di tabacchi, anche in relazione alla dimensione demografica dei Comuni;

ACCERTATO, anche mediante l'ausilio di appositi sopralluoghi, che per nessuna delle segnalazioni pervenute sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie;

Per quanto sopra visto e considerato

IL DIRETTORE DETERMINA

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel I semestre 2022, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Toscana, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93